

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale 80213470588)

CIG BA7BCFB647

**CONTRATTO**

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM) via di Centocelle n. 301, CAP 00175 (CF n. 80213470588) e la Società (*da completare all'atto della stipula*) con Sede Legale in (*da completare all'atto della stipula*) (*da completare all'atto della stipula*) n. (*da completare all'atto della stipula*), CAP (*da completare all'atto della stipula*) (CF n. (*da completare all'atto della stipula*)) per l'acquisizione di n. 1 bacino galleggiante da 10.000t di portata massima, con relativo supporto logistico integrato iniziale ed adeguamenti infrastrutturali nella sede di Taranto; per l'acquisizione di un

*Temporary Support* per 5 anni (opzionale);  
l'acquisizione di un secondo bacino galleggiante da  
10.000t di portata massima, con relativo supporto  
logistico integrato iniziale ed adeguamenti  
infrastrutturali nella sede di Augusta (opzionale);  
l'acquisizione di un *Temporary Support* per 5 anni per  
il secondo bacino (opzionale); l'acquisizione delle  
prestazioni e forniture integrative che si dovessero  
rendere necessarie in corso d'opera e in accordo a  
quanto indicato nelle specifiche tecniche di  
riferimento, per l'importo complessivo di € (*da  
completare all'atto della stipula*) di cui € (*da  
completare all'atto della stipula*) (IVA non  
imponibile).

L'anno duemilaventisei, il giorno (*da completare  
all'atto della stipula*) del mese di (*da completare  
all'atto della stipula*) in ROMA (RM), in una sala del  
Ministero della Difesa - (NAVARM), innanzi a me, Dott.  
(*da completare all'atto della stipula*), Ufficiale  
Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM autorizzato

a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della Legge 16 febbraio 1913, n.89, come modificato dalla Legge 28 novembre 2005, n. 246.

#### **SONO COMPARI**

- (*da completare all'atto della stipula*) - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa, giusta quanto risulta dal Decreto n. *(da completare all'atto della stipula)* della Direzione degli Armamenti Navali del *(da completare all'atto della stipula)*, registrato alla Corte dei Conti in data *(da completare all'atto della stipula)*;
- e, per l'altra parte, *(da completare all'atto della stipula)*, in qualità di legale rappresentante di *(da completare all'atto della stipula)* con sede legale in *(da completare all'atto della stipula)*, Via *(da completare all'atto della stipula)*, CAP *(da completare*

*all'atto della stipula*) - codice fiscale e partita IVA n. *(da completare all'atto della stipula)*, come risulta dalla visura camerale in data *(da completare all'atto della stipula)* o dalla procura con numero di repertorio *(da completare all'atto della stipula)* rilasciata in data *(da completare all'atto della stipula)* da *(da completare all'atto della stipula)*.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa. Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente Contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

**PREMESSO CHE**

- lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana (di seguito "MARISTAT" e/o "SMM"), con la lettera prot. M\_DMSTAT 34391 del 16/04/2025 e successive

integrazioni, ha dato mandato a NAVARM per l'acquisizione di:

- nr. 1 bacino galleggiante con portata nominale fino a 10.000t, comprensivo di supporto logistico integrato iniziale ed adeguamenti infrastrutturali nella sede di Taranto;
- un *Temporary Support* per 5 anni per il primo bacino (opzionale);
- un secondo bacino galleggiante da 10.000t di portata massima, con relativo supporto logistico integrato iniziale ed adeguamenti infrastrutturali nella sede di Augusta (opzionale);
- un *Temporary Support* per 5 anni per il secondo bacino (opzionale).

- L'impresa rientra nel programma di acquisizione pluriennale di A/R n. SMD 20/2023, approvato in data 17 maggio 2024 con Decreto s.n. del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Decreto registrato in data 11/06/2024 dalla Corte dei Conti con n. 2503;

- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 77 del 05/12/2025 del Direttore di NAVARM è stata esperita una "procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, con prezzo posto a base della gara, stabilito dall'Amministrazione, di Euro 132.060.000,00, suddiviso nelle seguenti quote di seguito indicate (IVA non imponibile):

Lotto 1 - Euro 61.010.000,00;

Lotto 2 (Opzione A) - Euro 7.000.000,00;

Lotto 3 (Opzione B) - Euro 57.050.000,00;

Lotto 4 (Opzione C) - Euro 7.000.000,00.

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 19, 22 e 25 del D.lgs. 208/2011 mediante Piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP (G.\*\*\*.UE);

- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società \*\*\* per l'importo complessivo di Euro \*\*\* (\*\*\*/00) oltre IVA pari a Euro \*\*\* (\*\*\*/00) (da completare all'atto della stipula);
- con la Determinazione di Aggiudicazione \*\*\* del \*\*/\*\*/2024 del Direttore pro-tempore di NAVARM è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione dell'appalto a favore della Società \*\*\*\* (da completare all'atto della stipula);
- il R.U.P., con il dispaccio prot. \*\*\* in data \*\*/\*\*/2026 di NAVARM, ha comunicato l'aggiudicazione dell'appalto alla Società (da completare all'atto della stipula);
- le appendici menzionate nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e sono di seguito elencate:
  - **Appendice A** - Patto d'Integrità sottoscritto dalla Società;
  - **Appendice B** - Dichiarazione *Anti-pantouflage* sottoscritto dalla Società.

- gli ANNESSI menzionati nel testo del Contratto costituiscono parte integrante del medesimo; essi, sottoscritti dalle Parti, sono allegati al presente Contratto e di seguito elencati

- **Annesso 01** - Documenti Tecnici di Fornitura del Bacino galleggiante e delle attività infrastrutturali e impiantistiche;

- **Annesso 02** - Descrizione, struttura e suddivisione dei Lotti;

- **Annesso 03** - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza per il Bacino, per il periodo di garanzia e per il Temporary Support (DUVRI "Ricognitivo");

- **Annesso 04** - Forniture Governative (Government Furnished items - GFx);

- **Annesso 05** - Prezzi e tempi di adempimento;

- **Annesso 06** - Esecuzione contrattuale e verifica di conformità;

- **Annesso 07** - Assicurazione qualità;

- **Annesso 08** - Piano dei pagamenti;
- **Annesso 09** - Riduzioni di prezzo / rifiuto del

Bacino galleggiante;

- **Annesso 10** - Revisione prezzo;
- **Annesso 11** - Codificazione;
- **Annesso 12** - Piano di consegna dei deliverable  
(Contractual Deliverable List - CDL);
- **Annesso 13** - Quotazione per facility personale

A.D.;

- **Annesso 14** - Offerta tecnica aggiudicata;

- nel seguito del presente Contratto e nei relativi  
Annessi:

- ove leggasi "Bacino" oppure "Bacino galleggiante"  
deve intendersi un Sistema Complesso, costituito da  
un Sistema Primario (Sistema di Piattaforma e di  
Sistema di Comando e Condotta, Sorveglianza e  
Comunicazioni) ed un Sistema di Supporto Logistico  
Integrato;

- ove leggesi "Sistema di Piattaforma" (SdP) del Bacino, deve intendersi lo scafo completo (pontone più torri), ma non solo, di impianto elettrico, impianto di automazione, impianti ausiliari, impianti di sollevamento e l'allestimento;
- ove leggesi "ILS" (*Integrated Logistic Support*), deve intendersi l'insieme degli studi e dei documenti tecnico-logistici necessari alla pianificazione ed esecuzione delle attività manutentive, alla definizione delle attrezzature e delle parti di ricambio per il mantenimento in efficienza dei sistemi ed apparati del Bacino, alla erogazione di specifici corsi di addestramento, all'esecuzione di specifiche attività manutentive;
- ove leggesi "TS" (*Temporary Support*), deve intendersi l'attività di Supporto Logistico al Bacino in fase di esercizio;
- ove leggesi "AD", deve intendersi l'Amministrazione della Difesa;

- ove leggasi "NAVARM", deve intendersi la Direzione degli Armamenti Navali;
- ove leggasi "MMI", deve intendersi la Marina Militare Italiana;
- ove leggasi "UP", deve intendersi l'Ufficio di Programma Bacini, operante anche presso il cantiere di costruzione e preposto al controllo sull'esecuzione del presente Contratto;
- ove leggasi "UTT", deve intendersi l'Ufficio Tecnico Territoriale di NAVARM competente per territorio;
- ove leggasi "RUP", deve intendersi il "Responsabile Unico del Progetto";
- ove leggasi "DEC", deve intendersi il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale";
- ove leggasi "CVC", deve intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità" della generica fornitura contrattuale;

- ove leggasi "CVCA", deve intendersi la "Commissione di Verifica di Conformità ed Accettazione" del Bacino galleggiante;
- ove leggasi "MARICOMLOG", deve intendersi il Comando Logistico della Marina Militare Italiana;
- ove leggasi "MARIGENIMIL", deve intendersi la Direzione del Genio Militare per la Marina competente per territorio;
- ove leggasi "Registro di Classifica" deve intendersi *(da completare all'atto della stipula)*;
- ove leggasi "CONTRAENTE", deve intendersi l'operatore economico aggiudicatario;
- ove leggasi "cantiere di costruzione" ovvero "stabilimento", devono intendersi i siti dove sarà effettuata la costruzione dello scafo e delle sovrastrutture e l'allestimento dei Bacini (i.e. *(da completare all'atto della stipula)*);
- ove leggasi "DTF", deve intendersi l'insieme dei Documenti Tecnici di Fornitura elencati e riportati

in **Annesso 01** (Parte A) e tutti i documenti da essi richiamati;

- ove leggasi "DTF INFRA", deve intendersi l'insieme dei Documenti Tecnici di Fornitura elencati e riportati in **Annesso 01** (Parte B) e tutti i documenti da essi richiamati.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE E GERARCHIA DEI DOCUMENTI)**

**1.1** Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, per l'esecuzione del presente contratto è stato ritenuto che la presente impresa rientri nell'ambito di applicazione del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza*" e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.49 "*Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in*

*materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art.4 co.1 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208" e, per quanto da essi non espressamente previsto, dalle disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture" e, se del caso, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali, nonché dei RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924. La citata normativa, benché non allegata al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.C.G.S.), ne costituisce parte integrante. Inoltre, sebbene si tratti di "Contratto misto", ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. nr.36 del 31/3/2023, considerata la preponderanza della fornitura rispetto ai lavori ed ai servizi previsti, detto Contratto, si configura come "Contratto di forniture".*

**1.2** Nell'esecuzione del Contratto, la Società si uniformerà alle norme di cui al precedente articolo 1.1 e alle prescrizioni particolari del presente Contratto e dei relativi **Annessi** da **01** a **14**;

**1.3** In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevale quanto indicato nel Contratto.

**1.4** Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che il presente Contratto resterà valido fino all'assolvimento di tutte le reciproche obbligazioni assunte con il presente contratto. Decorso il termine predetto, le Parti si intenderanno sciolte da ogni vincolo derivante dal presente contratto e non potranno avanzare alcuna pretesa economica. Il dettaglio dei termini di adempimento è riportato nell'**Annesso n. 05** del presente contratto.

**1.5** La Società si obbliga a non fornire ad alcun soggetto pubblico o privato, esterno al presente Contratto o alla sua esecuzione, informazioni tecniche che afferiscano al presente Contratto.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE  
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ENTE COMMITTENTE)**

**2.1** Il RUP è il Capo *pro tempore* della 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

**2.2** Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, l'AD individua i seguenti Enti Committenti per l'esecuzione di specifiche attività contrattuali:

- MARICOMLOG, quale Ente Committente (EC) per l'esecuzione delle attività di cui ai Lotti 2 e 4 (*Temporary Support*), descritti nel successivo ARTICOLO 4;

- Unità organizzativa di supporto al Responsabile del Progetto in fase di esecuzione, di massima presso il sito di Taranto e Augusta, per l'esecuzione delle attività di cui ai sub-lotti 1,5 (Taranto) e 3.4 (Augusta) (attività infrastrutturali/impiantistiche), descritti al successivo ARTICOLO 4.

Per i lotti 2 e 4 l'AD potrà nominare relativo DEC nell'ambito degli EC summenzionati.

Per i sub-lotti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5, l'AD potrà nominare relativo DEC.

Per i sub-lotti 1.5 e 3.4 (rispettivamente sedi Taranto ed Augusta) l'AD potrà nominare relativo DEC nell'ambito delle summenzionate Unità Organizzative di supporto al RUP.

**2.3** Per quanto attiene ai citati Lotti 2 e 4 (opzionali), l'EC provvede, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, a comunicare al CONTRAENTE l'avvio dell'esecuzione contrattuale, informandone il RUP, a partire dal giorno successivo alla data di consegna ed accettazione da parte dell'AD del relativo Bacino galleggiante.

**2.4** La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale ( $T_0$ ) avverrà successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di legge.

### **ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO ED ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE)**

**4.1 Oggetto del contratto**

I lavori, i servizi e le forniture dovute dal CONTRAENTE sono articolate in lotti e sub-lotti, le cui caratteristiche (i.e. denominazione, importo, tipologia "a corpo" ovvero "a richiesta", termini di adempimento) sono descritte in dettaglio nell'**Annesso 02** e nell'**Annesso 05**. In particolare, i Lotti sono di seguito elencati:

Il CONTRAENTE, nel rispetto delle condizioni specificate nel presente Contratto, ed in particolare dei requisiti vincolanti di cui ai DDTTFF (**Annesso 01**) e di quelli opzionali offerti nell'ambito della fase di affidamento (**Annesso 14**), si impegna ad eseguire le forniture di seguito descritte.

- **Lotto 1** Fornitura del primo Bacino galleggiante:
  - Sub-lotto 1.1: Fornitura del *Management* del lotto;
  - Sub-lotto 1.2: Fornitura della progettazione del bacino galleggiante;
  - Sub-lotto 1.3: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante più lavori di fine garanzia;
  - Sub-lotto 1.4: Fornitura dell'*Integrated Logistic Support* iniziale (ILS) del bacino galleggiante (attività non ricorrenti e ricorrenti);
  - Sub-lotto 1.5: Progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico sede Taranto;
  - Sub-lotto 1.6: Lavori, servizi e forniture di tipo *Contingency*;
  
- **Lotto 2 (OPZIONALE) - Opzione A** - Fornitura di un *Temporary Support e Management* per 5 anni per il Bacino del Lotto 1;
  
- **Lotto 3 (OPZIONALE) - Opzione B** - Fornitura del secondo Bacino galleggiante:

- Sub-lotto 3.1: Fornitura del *Management* del lotto;
- Sub-lotto 3.2: Fornitura di n. 1 bacino galleggiante più lavori di fine garanzia;
- Sub-lotto 3.3: Fornitura dell'*Integrated Logistic Support* iniziale (ILS) del bacino galleggiante (attività non ricorrenti e ricorrenti);
- Sub-lotto 3.4: Progettazione ed esecuzione lavori di adeguamento infrastrutturale ed impiantistico sede Taranto;
- Sub-lotto 3.5: Lavori, servizi e forniture di tipo *Contingency*;
- **Lotto 4 (OPZIONALE) - Opzione C** - Fornitura di un *Temporary Support e Management* per 5 anni per il Bacino del Lotto 3.

E' facoltà dell'A.D. esercitare il diritto di opzione relativamente ai Lotti opzionali (2,3 e 4), mediante apposita comunicazione da inviarsi al CONTRAENTE, entro:

- LOTTO 2: entro due mesi prima della FOAR del 1^ Bacino;
- LOTTO 3: entro la fine garanzia del 1^ Bacino;
- LOTTO 4: entro due mesi prima della FOAR del 2^ Bacino.

#### **4.2 Obbligazioni a carattere generale**

Il CONTRAENTE, nel rispetto delle condizioni specificate nel presente contratto, ed in particolare dei requisiti vincolanti di cui ai DDTTF (Annesso 01) e di quelli opzionali offerti nell'ambito della fase di affidamento (i.e. matrice di premialità tecnica), si impegna a:

- progettare, sviluppare, costruire nei propri stabilimenti e fornire alla MMI n. 2 Bacini galleggianti (di cui nr 1 opzionale) completi e pronti per l'ingresso effettivo in servizio;
- fornire il Supporto Logistico Integrato (ILS) a favore dei 2 Bacini galleggianti (quota parte di n. 1 Bacino opzionale);

- fornire il *Temporary Support* relativamente alla totalità dei SS/AA dei relativi Bacini (Opzionale);
- Fornire la progettazione ed esecuzione degli adeguamenti infrastrutturali nelle sedi di Taranto e Augusta (Augusta opzionale);
- ove previsto dai "DTF" o dalle norme antinfortunistiche vigenti al momento della consegna dei Bacini, fornire i documenti di progetto, la documentazione tecnica e gli impianti installati a bordo completi delle previste certificazioni rilasciate da un "organismo riconosciuto" ai sensi del D.lgs. 14 giugno 2011, n. 104 e successivi emendamenti. In particolare, dovrà essere fornita la certificazione di classe attestante l'avvenuta costruzione in conformità con le prescrizioni dei Regolamenti per la Costruzione e Classificazione della Società di Classificazione (*da completare all'atto della stipula*) per il conseguimento della Classe indicata nel documento denominato "Inquadramento Normativo" dei DTF (la versione del Regolamento da utilizzare sarà quella in vigore alla

data di stipula del presente contratto). Le spese di classificazione dei Bacini nonché di collaudo e sorveglianza della Società di Classificazione saranno a carico del CONTRAENTE. Eventuali varianti/aggiunte conseguenti a modifiche del Regolamento di Classifica sopracitato, successive alla data di stipula del presente contratto, saranno regolate in conformità a quanto previsto nel successivo ARTICOLO 13;

- fornire lavori, servizi e forniture integrative a supporto dell'intero programma di acquisizione dei Bacini.

Resta inteso che la totalità delle suddette prestazioni e forniture dovranno corrispondere, in quantità e caratteristiche, a quanto precisato nei relativi DDTTFF, firmati per accettazione dal legale rappresentante del Contraente.

#### **4.3 Obbligazioni relative alla costituzione di un *front office*.**

Il CONTRAENTE si impegna a dotarsi ovvero ad avvalersi in Italia, per tutta la durata dei Lotti 2 e 4 (TS)

(qualora vengano attivate le relative opzioni), di un front office, ubicato in Italia nella sede di assegnazione del relativo bacino (Taranto o Augusta), per la gestione delle attività di ingegneria di campo, dotato di almeno n. 1 coordinatore tecnico/programmatico di Ingegneria di Campo, n. 1 Local *Subject Matter Expert* (LSME), n. 1 Responsabile del Coordinamento per la Sicurezza.

**4.4 Luogo di svolgimento delle attività correlate all'esecuzione dei Lotti 1 e 3 (ad eccezione dei sub-lotti 1.5 e 3.4)**

Fino all'accettazione di ciascuna Bacino galleggiante tutte le attività si svolgeranno in locali/aree non appartenenti all'AD. Le suddette attività saranno svolte sotto la diretta responsabilità del CONTRAENTE; pertanto, la responsabilità della prevenzione dei rischi sarà totalmente a carico del CONTRAENTE.

In particolare, il CONTRAENTE dovrà regolamentare le modalità di accesso alle aree di lavorazione del personale dell'AD designato per la sorveglianza,

gestione del Contratto e la verifica di conformità delle attività e forniture.

**4.5 Luogo di svolgimento delle attività correlate all'esecuzione dei sub-lotti 1.4 e 3.4 (infrastrutturali)**

Le attività infrastrutturali/impiantistiche di cui ai sub-lotti 1.5 e 3.4 si svolgeranno in aree demaniali in consegna all'AD.

**4.6 Obbligazioni relative alla prevenzione dei rischi da interferenza e DUVRI**

In relazione a quanto definito nei precedenti commi 4.4 e 4.5, il CONTRAENTE deve regolamentare le modalità di accesso alle aree di lavorazione del personale dell'AD designato alla sorveglianza, gestione del Contratto e "Verifica di Conformità" delle attività e forniture.

Dal momento dell'accettazione di ciascun Bacino galleggiante da parte della MMI, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro si applicherà quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei

Rischi da Interferenza), che indica le misure da adottare per eliminare ovvero ridurre tali rischi. Pertanto, in relazione agli interventi manutentivi nel corso del periodo di garanzia e dei lavori di fine garanzia e alle attività di Supporto Logistico di tipo TS (Lotto 2 e 4, qualora attivati), è stato elaborato il c.d. DUVRI "Ricognitivo", in **Annesso 03**.

Il datore di lavoro presso il quale dovranno essere eseguite le suddette attività, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà emettere i rispettivi DUVRI "dinamici" aggiornati, che tengano conto dei rischi specifici da interferenza legati alla presente commessa e dettagliati nel DUVRI "Ricognitivo", redatto dalla Stazione Appaltante.

La valutazione ricognitiva che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il CONTRAENTE dovrà rispettare le norme in materia di "Sicurezza sul luogo di lavoro" ed in particolare dovrà attenersi a quanto previsto dal D.lgs. 09 aprile 2008,

n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i, e nella Circolare SMM-1062 (ed. gennaio 2024) "Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro", per quanto applicabile.

È fatto obbligo al CONTRAENTE di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi da sottoporre, per la preventiva accettazione, all'AD in tutti i casi in cui il personale di quest'ultima debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti del CONTRAENTE stesso. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26 co. 3-bis del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81.

In ogni caso il CONTRAENTE informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

Con particolare riferimento ai sub-lotti INFR 1.5 e 3.4, resta inteso che i relativi lavori dovranno essere eseguiti dalla Società nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza all'uopo redatti e con personale qualificato e numericamente adeguato alle necessità di realizzazione dei lavori (secondo quanto previsto per legge). Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dalla Società, ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 92 del D.lgs. 81/2008. Nel caso di affidamento dell'esecuzione dei lavori ad uno o più subappaltatori, la Società è responsabile del coordinamento degli interventi che, ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008, i subappaltatori sono tenuti ad effettuare al fine della predisposizione delle idonee misure di sicurezza. La Società è inoltre tenuta alla verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza predisposti delle imprese subappaltatrici rispetto al piano operativo di sicurezza. All'esito di tale

verifica, la stessa Società curerà la trasmissione dei suindicati piani operativi di sicurezza al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

#### **4.7 Obbligazioni relative all'integrabilità**

**4.7.1** Nella progettazione ed esecuzione delle attività relative ai Bacini galleggianti, il CONTRAENTE deve garantire l'ottimale integrazione delle Forniture Governative - GFX in **Annesso 05**.

**4.7.2** Il CONTRAENTE deve garantire la progettazione ed esecuzione delle attività di realizzazione di opere/attività infrastrutturali presso le Sedi di Taranto e Augusta, garantendo l'integrazione e l'operabilità (ormeggio, allaccio servizi, ecc).

#### **4.8 Ulteriori obbligazioni del CONTRAENTE**

**4.8.1** Il CONTRAENTE deve provvedere, in conformità a quanto previsto nei DTF e per tutta la fase di realizzazione della fornitura dei Bacini galleggianti, fino al termine dei lavori di fine garanzia, alle seguenti obbligazioni, il cui costo è già compreso nel prezzo contrattuale:

- a) messa a disposizione dell'AD di locali idonei entro le aree dello Stabilimento, capaci di contenere dotazioni, componenti, impianti, compresi quelli di fornitura dell'AD in attesa di imbarco/installazione;
- b) apprestamento dei mezzi e della manovalanza per l'immagazzinamento nel cantiere di costruzione, l'imbarco e la sistemazione a bordo del materiale sopra indicato;
- c) fornitura di tutti i materiali consumabili di qualsiasi natura (combustibili, lubrificanti, acqua, additivi, ecc) necessari per l'effettuazione di tutte le prove contrattuali di ciascun Bacino galleggiante e dei rispettivi impianti, di tutte le attività ordinarie di gestione in Cantiere e in porto e per il trasferimento di ciascuna Bacino galleggiante presso la base navale della Marina Militare di destinazione;
- d) assistenza di cantiere per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura speciali di

fornitura MMI per l'esecuzione delle prove di verifica di conformità;

e) messa a disposizione di banchine di ormeggio e bacini secondo necessità;

f) la fornitura di alimentazione elettrica;

g) l'assicurazione dello smaltimento delle acque reflue, oleose di sentina, morchie e rifiuti solidi;

h) la fornitura di acqua destinata al consumo umano;

i) la fornitura di tutti i servizi di guardia, antincendio, sicurezza, pulizia;

j) l'assicurazione di tutti gli oneri economici, e tutte le autorizzazioni necessarie a norma di Legge, per l'effettuazione di tutte le prove necessarie per i collaudi previsti;

k) l'assistenza medico infermieristica durante le prove in mare secondo quanto previsto dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e art.53 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272;

- l) l'assicurazione della sorveglianza ed i collaudi richiesti dagli Enti di Classifica riconosciuti IACS, ed i corrispettivi oneri;
- m) l'intervento di uno o più Enti di Classifica riconosciuti IACS per le misurazioni previste durante le prove;
- n) il trasferimento di ciascun Bacino galleggiante nella sede designata, comprensivo dell'assicurazione di tutte le eventuali spese per tasse, registrazioni, ecc, in accordo alle norme Amministrative vigenti per la navigazione di trasferimento;
- o) quanto specificato nei DTF come incluso nella fornitura.

Qualora, dopo l'accettazione di ciascun Bacino galleggiante, sia necessario eseguire interventi a bordo (relativi ad attività previste nel presente Contratto o in eventuali verbali di variazione di specifica tecnica o in atti aggiuntivi), nel caso che le Parti convengano che dette lavorazioni debbano essere eseguite presso i siti del CONTRAENTE, lo stesso

CONTRAENTE si farà carico di fornire i servizi relativi ad alimentazione elettrica, acqua dolce e smaltimento acque reflue, senza oneri aggiuntivi per l'AD, anche nel periodo compreso tra l'accettazione del Bacino e la fine del periodo di garanzia.

**4.8.2** Per l'esecuzione delle attività da fornire ambito sub-lotti 1.5 e 3.4, il Contraente deve garantire, per tutta la fase di realizzazione sino alla consegna all'AD, e per le sole attività correlate all'esecuzione dei lavori in garanzia, fino alla fine della stessa, le seguenti obbligazioni (il cui costo è già compreso nel prezzo contrattuale):

- a) l'assicurazione dello smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi;
- b) la fornitura di tutti i servizi di antincendio, sicurezza, pulizia;
- c) l'assicurazione di tutte le eventuali spese per tasse, registrazioni, ecc., in accordo alle norme Amministrative vigenti;

d) l'assicurazione di quanto comunque specificato nei DTF INFRA in Annesso 01 e non specificatamente sopra menzionato.

**4.8.3** Il CONTRAENTE deve provvedere, se richiesto dall'AD, e in conformità a quanto previsto nei DDTFFF e per tutta la fase di produzione in cantiere, alle seguenti forniture, il cui costo sarà riconosciuto, sulla base di quanto indicato in fase di gara e riportato in **Annesso 13**:

- a) esigenze "postazioni di lavoro";
- b) esigenze "alloggi";
- c) esigenze "vitto";
- d) esigenze "trasporti".

#### **4.9 Parti escluse dalla fornitura**

Sono esclusi dalla fornitura del CONTRAENTE gli impianti, i macchinari, le apparecchiature ed i materiali indicati nell'**Annesso 04** "Forniture Governative (GFx)", che la MMI, o altra società da essa incaricata, consegneranno franco mezzo terrestre o

navale a bordo o presso lo stabilimento di costruzione dei Bacini galleggianti, indicato dal CONTRAENTE.

**ARTICOLO 5 (ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N.1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 - REACH)**

**5.1** Il CONTRAENTE è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.

**5.2** Il CONTRAENTE è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al comma 5.1, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

**5.3** Pertanto, tenuto conto che l'AD in base al Regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la società interessata si obbliga a produrre all'Organo di Controllo, deputato alla Verifica di Conformità, i seguenti documenti:

a) una **Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH** dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il Regolamento REACH impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- di aver adempiuto agli obblighi medesimi e di aver verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal Regolamento REACH;

a) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata all'anno (ton/anno), un **Attestato di conformità**, in cui sia indicato il

"legale rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

b) elenco dei **codici identificativi** dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose, nonché le relative "schede di sicurezza".

**5.4** La produzione dei documenti di cui al precedente comma da parte della società interessata è presupposto per l'avvio della verifica di conformità ambito *Final Official Acceptance Review* (FOAR) da parte dell'AD.

La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

#### **ARTICOLO 6 (FORNITURE GOVERNATIVE)**

Le forniture governative (GFx) connesse al Programma Bacini galleggianti sono descritte in **Annexo 04**.

## ARTICOLO 7 (PREZZI)

7.1 L'importo complessivo del contratto, è di Euro (da completare all'atto della stipula), IVA esclusa ed Euro (da completare all'atto della stipula) per gli oneri inerenti alla sicurezza del lavoro interni al Cantiere.

Il suddetto importo viene così ripartito:

- **Lotto 1:** l'importo complessivo è pari ad Euro (da completare all'atto della stipula), di cui Euro (da completare all'atto della stipula) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed Euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) per i costi della sicurezza, derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza durante: le predisposizioni di allestimento per la consegna, il periodo connesso ai lavori di fine garanzia di ciascun Bacino galleggiante e i lavori di adeguamento infrastrutturali;

- **Lotto 2 (OPZ):** l'importo complessivo è pari ad Euro (da completare all'atto della stipula), di cui Euro (da

completare all'atto della stipula) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed euro 76.000,00 (settantaseimila/00) per i costi della sicurezza, derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza per le attività manutentive previste nell'ambito dell'esecuzione del TS;

- **Lotto 3:** l'importo complessivo è pari ad Euro (da completare all'atto della stipula), di cui Euro (da completare all'atto della stipula) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00) per i costi della sicurezza, derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza durante: le predisposizioni di allestimento per la consegna, il periodo connesso ai lavori di fine garanzia di ciascun Bacino galleggiante e i lavori di adeguamento infrastrutturali;

- **Lotto 4:** l'importo complessivo è pari ad Euro (da completare all'atto della stipula), di cui Euro (da completare all'atto della stipula) per i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro ed Euro 76.000,00 (settantaseimila/00) per i costi della sicurezza, derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza per le attività manutentive previste nell'ambito dell'esecuzione del TS;

**7.2** Qualora emergesse la necessità di attuare misure preventive che determinino un onere aggiuntivo a carico del Contraente, lo stesso potrà essere imputato sui fondi disponibili per le attività a richiesta di cui ai sub-lotti 1.6 e 3.5 (lavori, servizi e forniture "a richiesta" a supporto del Programma Bacini galleggianti).

**7.3** Gli importi dei singoli lotti e sub-lotti, la relativa tipologia "a corpo" ovvero "a richiesta" e gli

associati termini di adempimento sono indicati nell'**Annesso 05**.

**7.4** La modalità di definizione dei prezzi relativi alle richieste di prestazioni e/o di forniture, di cui ai lotti/sub-lotti "a richiesta", è indicata nell'**Annesso 02**.

#### **ARTICOLO 8 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA )**

Non applicabile

#### **ARTICOLO 9 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

**9.1** A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificate all'art. 117 del D.lgs. nr. 36/2023, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n. (*da completare all'atto della stipula*), riferita all'intero importo contrattuale, pari a Euro **xxx**, rilasciata da (*da completare all'atto della stipula*), in applicazione degli artt. 117 comma 3 e 106 comma 8 del D.lgs. nr.36/2023, corrispondente al **\*\*% (\*\* per cento)** dell'importo, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **\*\*\*** e ambientale **\*\*\***(*da completare*

all'atto della stipula) e avendo la Società, ai sensi dell'art. 106 comma 8 D.lgs. 36/2023, presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del predetto D. Lgs. 36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente (eventuale). La garanzia si intende anche a copertura di eventuali oneri amministrativi/doganali derivanti dal trasporto di combustibile di proprietà dell'AD durante il servizio di noleggio.

**9.2** La fideiussione avrà validità decorrente dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino all'adempimento degli obblighi contrattuali e sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 117 comma 8 del D.lgs. nr. 36/2023 in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni,

cioè dalla data di accettazione del Bacino galleggiante da parte dell'AD. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'AD, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Società, del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.

**9.3** Al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per ogni tipologia di rischio connesso alle varie fasi della fornitura, relativa alla costruzione di ciascun Bacino galleggiante e delle attività infrastrutturali (che include tutti gli aspetti di progettazione e di costruzione, i lavori realizzati presso terzi, i rischi durante l'assemblaggio, il collaudo, fino alla consegna), il CONTRAENTE ha presentato le seguenti polizze:

- una polizza di copertura assicurativa di tipo *builder's risk insurance* per un importo pari ad Euro (da completare all'atto della stipula), che si impegna a mantenere attiva sino alla consegna alla AD dei relativi Lotti/sub-lotti.

**ARTICOLO 10 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE  
CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ)**

**10.1** I termini di adempimento e le relative decorrenze, riferiti a ciascun lotto/sub-lotto, sono riportati in **Annesso 05**.

**10.2** L'esecuzione dell'impresa e la procedura di verifica di conformità dei lavori/beni/servizi acquisiti è regolata dai riferimenti normativi riportati all'articolo 1 e secondo le procedure di dettaglio indicate nel presente Contratto ed associati Annessi.

**10.3** Il controllo delle attività è eseguito dal personale dell'AD. Il pagamento del lotto/sub-lotto/ordine (a corpo, avanzamento, *milestone*) presuppone il superamento della relativa verifica di conformità, effettuata a cura di una commissione costituita da personale dell'AD all'uopo nominata (CVC ovvero CVCA). L'attività di verifica di conformità riguarda l'intera prestazione eseguita e/o i beni forniti, salvo il caso in cui, per specifiche esigenze,

non si provveda a verifiche intermedie e quindi parziali.

**10.4** Ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, le prestazioni e le forniture di cui al precedente ARTICOLO 4 del presente Contratto sono oggetto di comunicazione, da parte del CONTRAENTE, di intervenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture e approntamento alle attività di verifica di conformità, da trasmettere all'EC e, per conoscenza al RUP. Tale comunicazione deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) le prestazioni/forniture rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato le verifiche interne;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione del soggetto dell'AD incaricato della verifica di conformità (CVC).

**10.5** Le prestazioni/forniture da sottoporre alla verifica di conformità devono inoltre essere accompagnate dal Certificato di Conformità e relativa

documentazione riepilogativa (i.e. *Test Data Report* ovvero Rapporti di Prova) prevista dal Piano della Qualità di cui all'**Annesso 07** e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all'ARTICOLO 5 del presente Contratto. Resta inteso che detta specifica documentazione non è richiesta per le verifiche di conformità parziali.

Verificata la completezza della documentazione citata ed effettuati i necessari accertamenti, l'AD rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e/o forniture.

**10.6** A fronte della comunicazione del CONTRAENTE di intervenuta ultimazione delle prestazioni e/o delle forniture, l'AD effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso, elabora il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni (CUP) ed effettua la verifica di conformità, la quale deve concludersi entro il termine indicato nei successivi commi.

**10.7** Qualora il CONTRAENTE non possa procedere all'approntamento nei termini previsti per motivi dovuti

a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, cui si rinvia.

**10.8** Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 15 novembre 2021, n. 236, è data comunicazione al CONTRAENTE del luogo e del giorno in cui verrà effettuata la verifica di conformità.

**10.9 Per i Lotti 1, 2, 3 e 4 (a meno dei sub-lotti 1.5 e 3.4)**

**10.9.1** La verifica di conformità è condotta sulla base di prove ed accertamenti prescritti nei documenti tecnici annessi o richiamati ad integrazione del presente Contratto e, ove previsto, secondo *Test Memoranda* (TM), ovvero secondo Procedure di Collaudo ed Accettazione (PCA). Entro il termine stabilito nel piano di consegna dei *deliverable* (**Annesso 12**), il CONTRAENTE deve sottoporre i TM/PCA alla preventiva approvazione degli stessi da parte dell'AD. Detto termine, qualora per specifiche prestazioni/forniture non sia espressamente indicato nel piano anzidetto, sarà

antecedente alla data di ultimazione delle prestazioni e/o forniture e non superiore alla metà del termine di esecuzione del lotto/sub-lotto a cui la prestazione e/o fornitura afferisce.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la verifica di conformità sarà avviata soltanto a partire dal primo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei TM/PCA. In caso di rifiuto all'approvazione dei TM/PCA, gli stessi dovranno essere ripresentati entro un termine, stabilito dalla AD, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, il CONTRAENTE sarà penalizzato considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in Contratto, cui i TM/PCA si riferiscono. Qualora l'organo di verifica ritenga di dover effettuare ulteriori prove ed accertamenti oltre a quelli indicati nei TM/PCA approvati, le prove aggiuntive dovranno essere

formalizzate mediante ulteriori TM/PCA, a spese del CONTRAENTE.

**10.9.2** In considerazione della complessità tecnica delle verifiche da eseguire a cura dell'Organo di verifica, avvalendosi della deroga espressamente prevista dall'art. 4 co. 6 del D.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., le parti concordano che la verifica di conformità delle prestazioni/forniture, indicate al precedente ARTICOLO 4 del presente Contratto, deve concludersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ultimazione delle stesse.

**10.9.3** L'Organo di verifica deve preventivamente eseguire gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali (PPDDRR) mediante codice a barre, verificando se il CONTRAENTE abbia avuto la disponibilità del Numero Unificato di Codificazione (NUC) almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di ultimazione della fornitura dei materiali (PPDDRR). Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili al CONTRAENTE stesso, ai soli fini

dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di intervenuta ultimazione delle forniture si intenderanno rispettati. L'accettazione dei materiali (PPDDRR) è comunque subordinata all'avvenuta assegnazione del NUC nel caso in cui sia prevista la codificazione.

**10.9.4** Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del CONTRAENTE. Nel caso in cui esso non ottemperi a siffatto obbligo, l'EC dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispondente dovuto al CONTRAENTE stesso. Le eventuali spese di missione per il personale AD incaricato delle verifiche di conformità restano a carico dell'AD stessa.

**10.9.5** Ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, l'esito delle attività di verifica di conformità, finale ovvero intermedia, viene formalizzata con la redazione, da parte dell'Organo di verifica, di un processo verbale. Detto documento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni e forniture contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'Organo di verifica;
- la data della Verifica di Conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti, ove applicabile, i rilievi fatti dall'Organo di verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti. Il processo verbale è sottoscritto da tutti i soggetti responsabili intervenuti.

**10.9.6** Sulla base di quanto rilevato, l'Organo di verifica indica se le prestazioni e forniture siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al CONTRAENTE. A tale fine,

l'Organo di verifica assegna un termine per adempiere le prescrizioni impartite, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione ovvero fornitura dei materiali. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione.

**10.9.7** Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando il CONTRAENTE abbia completamente e regolarmente eseguito le relative prestazioni contrattuali. Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione del contraente;
- il nominativo dell'EC;
- la data di avvio dell'esecuzione del Contratto/Lotto/Sub-lotto;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;

- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione;
- il verbale del controllo definitivo;
- l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare al contraente.

**10.9.8** È fatta salva la responsabilità del CONTRAENTE per eventuali vizi e difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

**10.9.9** Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il certificato di verifica di conformità viene trasmesso dall'EC al CONTRAENTE che si impegna a sottoscriverlo nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento dello stesso.

**10.9.10** Qualora il CONTRAENTE, non concordi con le determinazioni dell'Organo di verifica, si applicano le

disposizioni dell'art. 116 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, cui si rimanda.

**10.9.11** Il certificato di verifica di conformità, sottoscritto dal CONTRAENTE, viene trasmesso al RUP che provvederà ad esaminarlo per approvazione ed a trasmetterlo alla competente Divisione di NAVARM per la liquidazione del credito.

**10.9.12** All'atto dell'accettazione e presa in consegna di ciascun Bacino galleggiante, ovvero in caso di rifiuto, l'AD provvede a inviare al CONTRAENTE apposita comunicazione.

La CVCA provvede alla redazione del Verbale di Accettazione e Presa in Consegna o di Rifiuto, da sottoporre all'approvazione di NAVARM, nel quale saranno indicate le penalità e le riduzioni di prezzo proposte in applicazione rispettivamente degli ARTICOLI 21 e 22 del presente Contratto.

Il Verbale di cui sopra deve essere inviato al CONTRAENTE e deve essere sottoscritto per presa visione dal CONTRAENTE stesso che, se del caso, può aggiungervi

una dichiarazione di accettazione con riserva, da sviluppare successivamente con memoriale *ad hoc* entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari.

Nel caso in cui i difetti riscontrati fossero tali da superare i limiti previsti dal Contratto o comunque di natura tale da menomare fundamentalmente l'efficienza del Bacino e le deficienze permanessero, malgrado le attività effettuate dal CONTRAENTE, vale quanto indicato all'art.

6.1.5 della pubblicazione NAV 70-1905-0009-00B000

*"Capitolato Generale per la Fornitura di Navi"*.

#### **10.10 Per i sub-lotti 1.5 e 3.4 (infrastrutturali)**

**10.10.1** Obbligo di riprogettazione - Il Contraente ha l'obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l'AD.

**10.10.2** Variazione agli elaborati progettuali - Il CONTRAENTE si obbliga a modificare, perfezionare ed emendare tutti gli elaborati redatti e presentati all'AD, in esito alle osservazioni, non conformità ed errori riscontrati sugli stessi in sede revisione e

verifica, da parte dell'AD e dell'Organo di Verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e comunque, a seguito di motivata richiesta del RUP, EC e/o DEC, ove nominato, senza che questo comporti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo stabilito all'atto della stipula del presente Contratto. Qualora nel corso del servizio siano richieste dall'AD modifiche agli elaborati che comportino invece cambiamenti sostanziali nell'impostazione progettuale originaria, determinati da nuove o diverse esigenze, derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili o da sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, al Contraente spetterà l'adeguamento dei compensi in relazione alle variazioni richieste.

**10.10.3** Verifica, approvazione e validazione dei progetti - Le prestazioni eseguite devono essere verificate in contraddittorio con la partecipazione del progettista autore del progetto ed il professionista

esterno all'AD incaricato della verifica del progetto che si esprime in ordine alla conformità dell'elaborato alla prestazione richiesta e a tutte le disposizioni normative e tecniche coinvolte. In particolare, l'attività progettuale sarà sottoposta ai passaggi procedurali per normativa e secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico (DTF INFRA in **Annesso 1**). Le attività necessarie per la verifica da parte del soggetto preposto al controllo dei documenti progettuali si svolgeranno contestualmente all'elaborazione della progettazione e potranno essere eseguite (previo preventivo accordo) anche presso la sede dell'Affidatario. Quest'ultimo dovrà attenersi alle eventuali direttive del RUP, per la fase di progettazione, al fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due prestazioni di progettazione e di verifica del progetto. La verifica della progettazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

**10.10.4** Verifica di Conformità - Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, verrà effettuata la "Verifica di Conformità" al termine della prestazione di cui ai sub-lotti in parola, a partire dalla data di "Certificato di ultimazione dei lavori", entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ultimazione delle lavorazioni.

**10.10.5** Collaudo - Il CONTRAENTE dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo finale dei sistemi/impianti/strutture e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico del CONTRAENTE.

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla data

dell'emissione del Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Decorso il suddetto termine, il Certificato di Collaudo si intenderà tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 60 (sessanta) giorni solari dalla scadenza del medesimo termine.

**10.11** In **Annesso 06** sono riportate le prescrizioni operative di dettaglio, relative all'esecuzione contrattuale, modalità di approntamento alle prove, esecuzione delle verifiche di conformità ed accettazione delle prestazioni e/o forniture dei lotti/sub-lotti contrattuali. Dette prescrizioni di dettaglio integrano quanto stabilito nel presente ARTICOLO 10.

**10.12** Tutte le comunicazioni da parte del CONTRAENTE, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'AD, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di NAVARM:

navarm(at)postacert.difesa.it, nonché successivamente, quella indicata dall'EC e/o dal DEC designato che provvederà con apposita comunicazione da inoltrare al CONTRAENTE, informandone il RUP.

#### **ARTICOLO 11 (SUBAPPALTO)**

**11.1** Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, è ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

**11.2** Almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto di subappalto, il CONTRAENTE dovrà presentare, presso NAVARM - 11^Divisione/VDA, e, per conoscenza, al RUP, all'E.C. e/o D.E.C.:

- il Contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal D.lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata;

- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti alla CONTRAENTE;
- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della CONTRAENTE, del subappaltatore o del titolare del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 94 del D.lgs. 36/2023. Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un subappalto, la

relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM -  
11^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P.

**11.3** I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltatrice, rispettando gli obblighi previsti dal D.lgs. 36/2023.

**11.4** I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente Contratto devono essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dal CONTRAENTE, salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'AD.

**11.5** Il CONTRAENTE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'AD in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il CONTRAENTE è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10/09/2003, n. 276.

**11.6** In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo, il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori

danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di "Verifica di Conformità".

**ARTICOLO 12 (SUBCONTRATTI E TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)**

**12.1** Le classi di materiali impiegate nella fornitura sono definite in **Annesso 02** e dovranno rispondere alle normative richiamate nei DDTTFF. Per il collaudo dei materiali le cui prove e/o collaudi non sono contemplati né dalle citate norme né dai DDTTFF, vale quanto previsto dal Piano di Qualità, di cui all'**Annesso 07**, previa approvazione dello stesso da parte dell'AD.

**12.2** Per la fornitura dei materiali, ove non siano espressamente richiamati nei DDTTFF normative e/o omologazioni particolari (MIL - MMI), il CONTRAENTE ha l'obbligo di impiegare i materiali, le apparecchiature e i sistemi tecnologicamente più avanzati, offerti dalle linee di prodotto dei fornitori alla data di stipula del presente Contratto.

**12.3** Nel caso in cui il CONTRAENTE commissioni a terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile per la buona esecuzione nei riguardi della MMI rimane il CONTRAENTE.

**12.4** È fatto obbligo al CONTRAENTE di impiegare, ove non in contrasto con i DDTTF, materiali unificati secondo le norme UNI ed UNAV di cui agli artt. 2 e 3 della pubblicazione NAV 70-1905-0009-00B000 "*Capitolato Generale per la Fornitura di Navi*".

**12.5** È inteso che i soli materiali di provenienza extra UE o da paesi della UE per i quali non sia ancora in vigore la totale esenzione dei dazi doganali ed oneri o diritti all'importazione, sono dal CONTRAENTE introdotti in territorio nazionale in regime di temporanea importazione a proprio nome ed a favore della MMI in qualità di utilizzatore finale.

**12.6** Poiché i materiali predetti sono incorporati nelle apparecchiature oggetto del presente Contratto (destinate a bordo di Unità Navali/bacini galleggianti della MMI), dopo l'avvenuta verifica di conformità

definitiva con esito favorevole delle apparecchiature stesse, il CONTRAENTE provvede direttamente alla nazionalizzazione a proprio nome, cura e spese ed a carico delle corrispondenti bollette di temporanea importazione accese a nome del CONTRAENTE.

**12.7** In caso di mancata accettazione dei materiali di provenienza estera, la nazionalizzazione o la riesportazione degli stessi rimane a totale carico del CONTRAENTE.

**12.8** I combustibili, i lubrificanti, i grassi e tutti gli altri materiali consumabili necessari al funzionamento degli apparati e dei macchinari del Bacino galleggiante, sono quelli definiti con la documentazione di cui all'**Annesso 01**. In caso di non definizione dei materiali in argomento, devono essere utilizzati prodotti a normativa nazionale. Eventuali deroghe sono soggette a preventiva autorizzazione da parte della AD.

**12.9** È ammessa la subfornitura di beni e servizi strumentali all'esecuzione contrattuale.

**12.10** Il CONTRAENTE deve inviare all'AD le liste dei nominativi di tutti i potenziali subfornitori, sia di beni che di servizi, man mano che questi verranno identificati. L'AD si riserva un periodo di 30 (trenta) giorni solari dall'atto della ricezione di ciascuna di tali liste per trasmettere al CONTRAENTE eventuali osservazioni sulla composizione delle liste. A motivo del tipo di scelta/identificazione dei fornitori da parte del CONTRAENTE non devono valere eventuali sigle identificative di macchinari e/o sistemi/apparati (SS/AA) indicati nei DDTTF ed eventualmente ricollegabili direttamente a ditte di fornitori, che quindi devono essere intese esclusivamente come esemplificazione del tipo di macchinario da adottare.

**12.11** Il CONTRAENTE deve inviare all'EC e/o DEC copia degli ordini, senza prezzo, delle citate subforniture, per le quali l'AD si riserva di formulare eventuali osservazioni entro un periodo di 30 (trenta) giorni solari. Tutti gli ordini devono chiaramente riportare le approvazioni interne del CONTRAENTE, di

responsabilità dell'Ufficio Assicurazione Qualità del CONTRAENTE, secondo le procedure indicate nel Piano della Qualità di cui all'**Annesso 07**.

**ARTICOLO 13 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

**13.1** È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione contrattuale si rendessero necessarie e/o opportune, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

**13.2** Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. nr.36/2023 e ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.P.R. nr.236/2012.

**13.3** Il CONTRAENTE, nei limiti delle modifiche e varianti di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione della fornitura alle condizioni tecniche ed economiche che saranno concordate dalle Parti a seguito delle modifiche e varianti apportate al presente Contratto.

## **ARTICOLO 14 (PROROGA DEI TERMINI)**

**14.1** Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini stabiliti in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tali termini. La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al CONTRAENTE per l'eventuale imputabilità della maggior durata dell'esecuzione contrattuale a fatto dell'A.D.

**14.2** La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 (quindici) giorni solari dalla scadenza di ciascuna milestone contrattuale ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C./E.C., che dopo le opportune verifiche proporrà al RUP il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza della rata a cui la richiesta si riferisce.

**14.3** Qualunque fatto dell'AD, anche se previsto in Contratto, che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o

di consegna, giusta quanto previsto dall'art. 111 del D.P.R. nr. 236/2012.

#### **ARTICOLO 15 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

**15.1** Ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. nr. 36/2023, qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il D.E.C./E.C, proporranno al RUP la sospensione dell'esecuzione contrattuale, indicando, nel "Verbale di Sospensione", da inviare al RUP entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di presa conoscenza della causa sospensiva, le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

**15.2** Ai sensi del comma 2 del citato art. 121, la sospensione può altresì essere disposta dal RUP, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

**15.3** Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. nr. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

**15.4** La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

**15.5** Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

**15.6** Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione stessa, oppure superiori i 6 (sei) mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'AD abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

**15.7** Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per cause diverse da quanto previsto dall'art. 121 comma 1 del D.lgs. nr. 36/2023, comporta il diritto del CONTRAENTE di chiedere il risarcimento dei danni in coerenza con il comma 10 del già menzionato art. 121.

**ARTICOLO 16 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

**16.1** Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dai relativi articoli del presente contratto, l'AD può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 23 c. 2 del D.L. 12 Settembre 2014 n. 133 convertito con Legge 11 Novembre 2014 n. 164, agli artt.

122 del D.lgs. nr. 36/2023, nonché 124 del D.P.R. nr. 236/2012.

**16.2** Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del presente contratto:

- la mancata attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la mancata applicazione delle procedure facenti parte del "Sistema di Gestione Ambientale" (ISO 14001).

**16.3** L'AD ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.P.R. nr. 236/2012.

#### **ARTICOLO 17 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

Il CONTRAENTE assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati da terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'AD da qualsiasi pretesa, azione o addebito, derivante da una

violazione delle disposizioni dell'art. 128 del D.P.R.

15 novembre 2012, n. 236.

#### **ARTICOLO 18 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

**18.1** Il personale dell'AD, a ciò delegato, ha libero accesso agli uffici e officine del CONTRAENTE e dei suoi subappaltatori e subfornitori allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'AD di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire.

A tal fine l'AD può procedere alle suddette attività nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando all'uopo proprio personale. Per gli aspetti di sicurezza del lavoro del Personale di NAVARM interessato si dovrà fare riferimento all'apposita procedura edita dallo stesso NAVARM.

Il CONTRAENTE deve essere invitato ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito verbale da trasmettere al RUP entro 20 (venti) giorni solari successivi alla data dei controlli. Tali verbali devono riportare anche informazioni di dettaglio in merito

all'andamento dell'esecuzione contrattuale e al rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

**18.2** Il CONTRAENTE deve tenere aggiornato il "*piano temporale delle attività*" e comunicare tempestivamente all'AD le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

**18.3** Nell'ambito di tale verifica, il CONTRAENTE deve presentare il proprio "*Piano di Controllo della Qualità*", il proprio "*Documento di Valutazione dei Rischi*" ed il "*Piano di Sicurezza*".

**18.4** Nel caso in cui i controlli risultassero impossibili per il diniego da parte del CONTRAENTE di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'AD ha facoltà di risolvere il Contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 102 co. 3 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

**18.5** Il controllo delle prestazioni durante le lavorazioni sarà effettuato in accordo a quanto riportato negli **Annessi 06 e 07**.

#### **ARTICOLO 19 (CESSIONI DI CREDITO)**

**19.1** Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023, sono ammesse le cessioni di crediti *pro solvendo* stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificare tempestivamente a NAVARM - 12^Divisione/VDA.

**19.2** L'AD ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della cessione, così come previsto all'art. 6 dell'All. II.14 al D.lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 20 (PAGAMENTI)**

**20.1** Il D.E.C./E.C. provvede ad inviare tempestivamente al RUP, in formato elettronico, un dossier completo costituito dal certificato di verifica di conformità, comprensivo di verbale di consegna prestazioni ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti

rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo maturati, le mancate forniture e i difetti di prestazioni rilevati).

**20.2** Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP, il CONTRAENTE provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica, intestata a NAVARM - 12^ Divisione/VDA, relativa alle attività e forniture di propria competenza con l'indicazione dei conti correnti dedicati di cui al successivo ARTICOLO 24.1.

**20.2.1** Detta fattura dovrà essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03 aprile 2013, n. 55 *"Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, e corredata dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

**20.2.2** La fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- denominazione del Lotto/sub-lotto/ordine nell'ambito del quale sono state eseguite le attività contrattuali di cui al precedente ARTICOLO 4;
- estremi di riferimento del presente Contratto;
- estremi di riferimento del Certificato di Pagamento (che coincide con il protocollo del dispaccio di invio del Certificato di Pagamento).

**20.3** La corresponsione al CONTRAENTE dei prezzi riportati nell'**Annesso 05** avviene a rate, previo accertamento da parte dell'AD del raggiungimento di specifiche *milestones* - stati di avanzamento delle prestazioni/forniture eseguite fino al 100% dell'importo dei Lotti/Sub-lotti, sulla base del documento di controllo avanzamento tecnico-economico, appositamente concordato, emesso dalla CVC. Il valore complessivamente corrisposto al termine dell'esecuzione di ciascun Lotto/Sub-lotto sarà pari al 100% ovvero,

dove prevista una rata di garanzia, al 90% del valore dello stesso, mentre il restante 10% sarà corrisposto al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al 90%, a seguito di presentazione di idonea fideiussione. In **Annesso 08** è riportato il piano dei pagamenti dei lotti e sub-lotti. Il CONTRAENTE per i suddetti pagamenti a milestone costituirà preventivamente idonea garanzia ai sensi dell'art. 541 D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

**20.4** Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto e la complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più Enti dell'A.D., aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari

decorrenti dalla ricezione della relativa fattura, la quale dovrà essere emessa successivamente alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P..

**20.5** Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. nr. 36/2023, trattandosi di Contratto ad impegno pluriennale superiore a tre (3) anni, è prevista l'anticipazione del prezzo nella misura del 20% (venti per cento), il cui importo verrà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e sarà corrisposto, se richiesto, entro 15 (quindici) giorni solari dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo è subordinata all'emissione di apposita fattura ed alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per ogni annualità, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

A tal fine, il RUP, nella comunicazione dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, indicherà al CONTRAENTE e alla 12<sup>a</sup> Divisione di NAVARM, l'importo dell'anticipazione contrattuale prevista.

La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La fideiussione dovrà essere corredata dall'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio.

Ciascuna anticipazione del prezzo sarà recuperata dall'AD, detraendola progressivamente dai pagamenti contrattualmente previsti a favore del CONTRAENTE.

L'importo della suddetta garanzia fideiussoria sarà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della

prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'AD.

L'AD recupererà l'anticipazione sistematicamente a detrazione dei pagamenti da farsi, fino a totale recupero e non si potrà procedere all'erogazione di ulteriori anticipazioni fino al completo riassorbimento di quella erogata. Il CONTRAENTE dovrà, inoltre, corrispondere gli interessi legali per il periodo di ritardo connesso al prolungamento dei tempi di recupero dell'anticipazione per fatti a lui imputabili; alternativamente l'AD potrà escutere la fidejussione.

Resta inteso che l'eventuale conguaglio finale non recuperato come sopra dall'AD dovrà essere corrisposto dal CONTRAENTE - laddove il ritardo nell'esecuzione della prestazione secondo i tempi contrattuali sia imputabile esclusivamente al CONTRAENTE stesso - mediante versamento all'Erario, o comunque potrà essere recuperato dall'AD mediante escussione della garanzia fideiussoria o assicurativa prestata a fronte dell'anticipazione stessa.

Il mancato recupero integrale di un'anticipazione relativa ad una annualità non comporta decadenza dalle anticipazioni relative ad annualità diverse né comporta la decadenza dalla facoltà di ricorrere all'istituto dell'anticipazione previsto dall'art. 125 comma 1 del D .lgs. nr. 36/2023 ma comporterà solo che le anticipazioni successive slitteranno temporalmente in avanti fino al giorno di totale recupero di quella già erogata.

**20.6** Qualora, in seguito ad un attento monitoraggio dell'andamento delle prestazioni richieste nel corso della esecuzione contrattuale, emerga l'impossibilità di recuperare l'intera anticipazione attraverso le modalità indicate dal comma precedente, l'AD si riserva la facoltà di innalzare la percentuale di recupero della stessa sui pagamenti ancora da effettuarsi in relazione alle ulteriori prestazioni richiedibili. Resta inteso comunque che l'eventuale conguaglio finale risultante dalla differenza tra l'importo dell'anticipazione erogata e l'importo totale recuperato dall'AD, dovrà

essere corrisposto dal CONTRAENTE mediante versamento all'erario, o comunque potrà essere recuperato dall'AD mediante escussione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata a fronte dell'anticipazione stessa.

**20.7** Ai ritardi nei pagamenti si applica il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 09 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

#### **ARTICOLO 21 (PENALITÀ - PREMIALITÀ)**

**21.1** In linea con le prescrizioni dell'articolo 126 del D. Lgs. 36 del 2023, qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini (**Annesso 5**), sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 1% (uno per mille) dell'importo della relativa rata/milestone a cui l'inadempienza si riferisce, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

**21.2** Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi all'eventuale codificazione, per cause non

imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

**21.3** Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**21.4** L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio

competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

**21.5** Il ritardo rispetto al raggiungimento di uno stato di avanzamento intermedio, ove previsto, non darà luogo ad applicazione della penale.

#### **21.6 Premio di accelerazione**

In considerazione dell'estrema importanza nella tempificazione della disponibilità del bene oggetto del presente contratto da parte della Marina Militare Italiana, per ogni giorno di anticipo rispetto alla data contrattuale finale risultante dal cronoprogramma esecutivo, verrà applicato, ai sensi dell'art. 126 del Codice, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo, pari allo 0,7 per mille dell'importo del contratto al netto degli oneri di sicurezza, commisurato nei limiti della somma del 50% delle economie derivanti dal ribasso d'asta e comunque con il limite del 10% dell'importo del contratto e delle risorse finanziarie disponibili. L'anticipazione temporale riguarda l'intera opera e non singole lavorazioni o lotti.

Il premio verrà corrisposto, a domanda dell'appaltatore completa della documentazione giustificativa, solo se si verificheranno le seguenti condizioni:

- 1) l'opera deve essere stata ultimata in anticipo rispetto al cronoprogramma;
- 2) il collaudo abbia avuto esito completamente positivo (assenza di vizi, difformità o carenze che richiedano interventi successivi). Il pagamento avverrà solo dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità che deve attestare, tra l'altro, la corretta e anticipata esecuzione rispetto al cronoprogramma;
- 3) sia stata garantita la piena conformità alle obbligazioni contrattuali (es. qualità) e alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il premio spetterà anche in caso di legittima proroga del termine, calcolando l'anticipo temporale rispetto alla data prorogata e spetterà, altresì, in caso di sospensioni non imputabili all'appaltatore oltre che in

caso di varianti sulla base del tempo anticipato al netto di quello previsto per la variante.

Il premio di accelerazione, costituendo un compenso autonomo (premierità), va fatturato autonomamente in quanto soggetto a IVA e sarà corrisposto agli stessi termini e condizioni contrattualmente previsti per il pagamento di fatture.

**ARTICOLO 22 (RIDUZIONI DI PREZZO/RIFIUTO DEL BACINO GALLEGGIANTE)**

Per ciascun Lotto/Sub-lotto/Richiesta di intervento, saranno applicate riduzioni di prezzo, ovvero rifiuto della fornitura in toto, per mancate forniture qualora nelle prove ufficiali le prestazioni degli apparati risultassero non conformi a quanto previsto nei DDTTF, nell'offerta alla voce dei requisiti premianti, o nelle Richieste di Intervento (i.e. difetto di prestazione).

In **Annesso 09** sono riportate le metodologie da adottare per il calcolo della riduzione dei prezzi ovvero le condizioni di rifiuto del Bacino galleggiante come definito all'art. 1.4.3.2 della pubblicazione NAV 70-

1905-0009-00B000 "Capitolato Generale per la fornitura di Unità Navali".

### **ARTICOLO 23 (REVISIONE PREZZI)**

È ammessa la revisione dei prezzi come previsto dall'art. 60, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità prescritte nell'**Annesso 10**.

### **ARTICOLO 24 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)**

**24.1** Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e loro ss.mm.ii., i pagamenti in dipendenza del presente Contratto sono effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome del CONTRAENTE presso (da completare all'atto della stipula) - codice IBAN n. (da completare all'atto della stipula), e le persone delegate ad operare su di esso sono:

- il Sig. (da completare all'atto della stipula), nato a (da completare all'atto della stipula) il (da completare all'atto della stipula), C.F. (da completare all'atto della stipula).

**24.2** Eventuali variazioni delle coordinate bancarie devono essere comunicate tempestivamente dal CONTRAENTE, il quale dichiara di esonerare l'AD da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### **ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)**

**25.1** Il CONTRAENTE assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

**25.2** L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

#### **ARTICOLO 26 (GARANZIE)**

**26.1** Valgono le seguenti condizioni:

##### **Lotto 1 (Fornitura del primo Bacino galleggiante)**

valgono le seguenti prescrizioni:

- **Sub-lotto 1.1 (Management)**: non è previsto un periodo di garanzia sulle prestazioni svolte;

- **Sub-lotto 1.2 (Fornitura della progettazione)**: non è previsto un periodo di garanzia sulle revisioni definitive (*as built*) dei documenti progettuali del Lotto 1. Le Parti concordano che, nel periodo decorrente dalla data di accettazione del sub-lotto 1.2 e per un periodo di 16 (sedici) mesi, il CONTRAENTE si impegna a sostituire, rielaborare, o ad aggiornare, a sua cura e spese, i dati ed i documenti o parte degli stessi che per difetti di elaborazione, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero non conformi alle prescrizioni dei DTF o non coerenti con la reale configurazione con cui il Bacino galleggiante è stato consegnato.

- **Sub-lotto 1.3 (Fornitura del bacino galleggiante)**: per ciascun Bacino galleggiante, il periodo di garanzia ha una durata di 12 (dodici o quanto offerto in premialità) mesi a decorrere dalla data di emissione della dichiarazione di accettazione degli stessi.

Durante tale periodo il CONTRAENTE deve mettere a disposizione un tecnico di garanzia, in accordo alle linee guida disciplinate negli artt. 1.4.4.8 e 1.4.4.9 della pubblicazione NAV-70-1905-0009-14-00B000 "Capitolato generale per la fornitura di navi". Inoltre, per effetto della garanzia, il CONTRAENTE si obbliga a ripristinare a propria cura e spese la piena efficienza dei macchinari e impianti di propria fornitura che risultassero difettosi, sia per difetto di materiale che per errore di progettazione, realizzazione o installazione, rendendo disponibili e sostituendo i componenti ed i macchinari necessari allo scopo.

In tale periodo il CONTRAENTE si impegna a riparare o sostituire, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile dalla segnalazione da parte della MMI dell'avvenuta avaria o inconveniente, quelle parti che per difetti di progettazione, realizzazione, installazione, lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero non conformi ai requisiti dei DTF del

Bacino, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD. Le eventuali parti da riparare o da sostituire sono ritirate dal CONTRAENTE e restituite dal CONTRAENTE stesso a sua cura e spese.

Alcune sostituzioni o interventi possono essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'AD, presso lo Stabilimento del CONTRAENTE, unitamente agli accertamenti di fine garanzia. La durata dei lavori di fine garanzia è commisurata all'entità degli accertamenti da eseguire e comunque non inferiore a 2 (due) mesi. Qualora nello stesso periodo la MMI avesse la necessità di effettuare interventi non inclusi nel presente Contratto, che comportino un prolungamento della sosta in bacino, questi saranno oggetto di apposito ordine col quale verranno definite le relative modalità economiche e termini temporali.

Gli obblighi di garanzia si estendono anche ai difetti costruttivi, non palesatisi durante il periodo delle prove contrattuali, manifestatesi nell'esercizio del

Bacino durante il periodo di garanzia, rimanendo fattibile da parte dell'AD la contestazione oltre il periodo di garanzia del "difetto occulto". Le riparazioni sono compiute dal CONTRAENTE con i propri mezzi oppure con quelli della MMI, se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio; in tal caso, la MMI esigerà da parte del CONTRAENTE il rimborso delle spese affrontate senza alcun aumento a titolo di spese generali lasciando i materiali sostituiti a disposizione del CONTRAENTE. Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del CONTRAENTE, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio. I suddetti obblighi di garanzia costituiscono l'unico rimedio a favore dell'AD e le sole obbligazioni a carico del CONTRAENTE ed escludono ogni altra responsabilità in capo al CONTRAENTE. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intende prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il CONTRAENTE ha provveduto ad eliminare gli inconvenienti in

questione, decorrente dalla data di ricezione da parte del CONTRAENTE della comunicazione con cui viene invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, sino alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, come determinata da apposito verbale.

Il verbale deve descrivere gli inconvenienti a carico del CONTRAENTE comprendendo anche quelli accertati nel Verbale di Accettazione per i quali il CONTRAENTE non abbia già provveduto alla loro eliminazione.

Per i singoli macchinari e SS/AA di ciascun Bacino galleggiante, il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione dello stesso Bacino, purché sia stata consegnata la corrispondente monografia.

- **Sub-lotto 1.4 (Fornitura dell'I.L.S.):** valgono le medesime prescrizioni, descritte per il sub-otto 1.2 (riferite ai documenti progettuali) e Lotto 1.3 (riferite alle forniture di materiali/attrezzature). Sono escluse dalla garanzia le attività di addestramento.

- **Sub-lotto 1.5 (progettazione ed esecuzione lavori infrastrutturali)**: nei termini di legge.

- **Sub-lotto 1.6 (lavori a richiesta)**: la garanzia sulle prestazioni e materiali è definita nelle apposite Richieste di Intervento Tecnico, adottando i medesimi criteri descritti per gli altri lotti.

**Lotto 2 (Temporary Support primo Bacino)**: valgono le seguenti prescrizioni:

- sulle attività di ingegneria di campo preventiva e correttiva eseguite dal personale del CONTRAENTE, o dei suoi subfornitori/subappaltatori, sarà fornita una garanzia di 12 (**dodici o quanto offerto in premialità**) mesi a decorrere dalla data di emissione della dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte dell'AD;
- sui materiali forniti per l'esecuzione di interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva eseguiti con manodopera MMI e sui materiali di dotazione o PPDDRR, sarà fornita una garanzia di 12

(dodici o quanto offerto in premialità) mesi decorrenti dal giorno di consegna alla MMI ed accettazione del materiale fornito;

- sugli eventuali materiali consegnati al CONTRAENTE per la riparazione, sarà fornita una garanzia di 12 (dodici o quanto offerto in premialità) mesi decorrenti dal giorno di riconsegna alla MMI ed accettazione del materiale riparato;
- non è prevista garanzia sulle restanti attività di *Temporary Support*.

**Lotto 3 (Fornitura del secondo Bacino galleggiante)**

valgono le seguenti prescrizioni:

- **Sub-lotto 3.1 (Management)**: non è previsto un periodo di garanzia sulle prestazioni svolte;
- **Sub-lotto 3.2 (Fornitura del bacino galleggiante)**: per ciascun Bacino galleggiante, il periodo di garanzia ha una durata di 12 (dodici o quanto offerto in premialità) mesi a decorrere dalla data di emissione della dichiarazione di accettazione degli stessi.

Durante tale periodo il CONTRAENTE deve mettere a disposizione un tecnico di garanzia, in accordo alle linee guida disciplinate negli artt. 1.4.4.8 e 1.4.4.9 della pubblicazione NAV-70-1905-0009-14-00B000 "Capitolato generale per la fornitura di navi". Inoltre, per effetto della garanzia, il CONTRAENTE si obbliga a ripristinare a propria cura e spese la piena efficienza dei macchinari e impianti di propria fornitura che risultassero difettosi, sia per difetto di materiale che per errore di progettazione, realizzazione o installazione, rendendo disponibili e sostituendo i componenti ed i macchinari necessari allo scopo.

In tale periodo il CONTRAENTE si impegna a riparare o sostituire, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile dalla segnalazione da parte della MMI dell'avvenuta avaria o inconveniente, quelle parti che per difetti di progettazione, realizzazione, installazione, lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero non conformi ai requisiti dei DTF del

Bacino, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza da parte dell'AD. Le eventuali parti da riparare o da sostituire sono ritirate dal CONTRAENTE e restituite dal CONTRAENTE stesso a sua cura e spese.

Alcune sostituzioni o interventi possono essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'AD, presso lo Stabilimento del CONTRAENTE, unitamente agli accertamenti di fine garanzia. La durata dei lavori di fine garanzia è commisurata all'entità degli accertamenti da eseguire e comunque non inferiore a 2 (due) mesi. Qualora nello stesso periodo la MMI avesse la necessità di effettuare interventi non inclusi nel presente Contratto, che comportino un prolungamento della sosta in bacino, questi saranno oggetto di apposito ordine col quale verranno definite le relative modalità economiche e termini temporali.

Gli obblighi di garanzia si estendono anche ai difetti costruttivi, non palesatisi durante il periodo delle prove contrattuali, manifestatesi nell'esercizio del

Bacino durante il periodo di garanzia rimanendo fattibile da parte dell'AD la contestazione oltre il periodo di garanzia di "difetto occulto". Le riparazioni sono compiute dal CONTRAENTE con i propri mezzi oppure con quelli della MMI, se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio; in tal caso, la MMI esigerà da parte del CONTRAENTE il rimborso delle spese affrontate senza alcun aumento a titolo di spese generali lasciando i materiali sostituiti a disposizione del CONTRAENTE. Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del CONTRAENTE, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio. I suddetti obblighi di garanzia costituiscono l'unico rimedio a favore dell'AD e le sole obbligazioni a carico del CONTRAENTE ed escludono ogni altra responsabilità in capo al CONTRAENTE. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intende prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il CONTRAENTE ha provveduto ad eliminare gli

inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte del CONTRAENTE della comunicazione con cui viene invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, sino alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, come determinata da apposito verbale.

Il verbale deve descrivere gli inconvenienti a carico del CONTRAENTE comprendendo anche quelli accertati nel Verbale di Accettazione per i quali il CONTRAENTE non abbia già provveduto alla loro eliminazione.

Per i singoli macchinari e SS/AA di ciascun Bacino galleggiante, il periodo di garanzia decorre dalla data di accettazione dello stesso Bacino, purché sia stata consegnata la corrispondente monografia.

- **Sub-lotto 3.3 (Fornitura dell'I.L.S.):** valgono le medesime prescrizioni, descritte per il sub-lotto 1.2 (riferite ai documenti progettuali) e Lotto 1.3 (riferite alle forniture di materiali/attrezzature).

Sono escluse dalla garanzia le attività di addestramento.

- **Sub-lotto 3.4 (progettazione ed esecuzione lavori infrastrutturali)**: nei termini di legge.

- **Sub-lotto 3.5 (lavori a richiesta)**: la garanzia sulle prestazioni e materiali è definita nelle apposite Richieste di Intervento Tecnico, adottando i medesimi criteri descritti per gli altri lotti.

**Lotto 4 (Temporary Support secondo Bacino)**: valgono le seguenti prescrizioni:

- sulle attività di ingegneria di campo preventiva e correttiva eseguite dal personale del CONTRAENTE, o dei suoi subfornitori/subappaltatori, sarà fornita una garanzia di 12 (dodici o quanto offerto in premialità) mesi a decorrere dalla data di emissione della dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte dell'AD;

- sui materiali forniti per l'esecuzione di interventi di ingegneria di campo preventiva e correttiva eseguiti con manodopera MMI e sui materiali di dotazione o PPDDRR, sarà fornita una garanzia di 12 (dodici o quanto offerto in premialità) mesi decorrenti

dal giorno di consegna alla MMI ed accettazione del materiale fornito;

- sugli eventuali materiali consegnati al CONTRAENTE per la riparazione, sarà fornita una garanzia di 12 (dodici o quanto offerto in premialità) mesi decorrenti dal giorno di riconsegna alla MMI ed accettazione del materiale riparato;
- non è prevista garanzia sulle restanti attività di Temporary Support.

#### **ARTICOLO 27 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

**27.1** Il CONTRAENTE è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dall'applicazione delle sanzioni in essa previste.

**27.2** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. nr. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'AD

trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

#### **ARTICOLO 28 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

**28.1** In conformità con quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sono a carico del CONTRAENTE le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali il CONTRAENTE è tenuto a versare la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica, sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.

**28.2** Il versamento della somma di cui al precedente comma, deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo deve essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino

alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento deve essere immediatamente prodotto a NAVARM - 11^ Divisione/Ufficiale Rogante, per essere allegato al presente Contratto.

**28.3** La fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 8-bis e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., in quanto trattasi di servizi relativi alla costruzione di navi, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo (cfr. lettera e. dell'art.8-bis del sopracitato D.P.R.), nonché di prestazioni di servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni della Nave (cfr. lettera e-bis. dell'art. 8-bis del sopracitato D.P.R.) e di servizi prestati nel porto di assegnazione che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione del sistema. Nel caso di prestazioni/servizi non ricomprese nei citati articoli l'I.V.A. sarà applicata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**28.4** L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00).

#### **ARTICOLO 29 (DOMICILIO DEL CONTRAENTE)**

A tutti gli effetti del presente Contratto, il CONTRAENTE elegge domicilio presso la sede legale della Società (*da completare all'atto della stipula*), sita in via (*da completare all'atto della stipula*).

#### **ARTICOLO 30 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

**30.1** Il CONTRAENTE, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e annesso al presente Contratto (in **APPENDICE B**) si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", così come modificato e integrato dal D.P.R. nr. 81 del

13/06/2023, recante il "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 2 co. 3 dello stesso D.P.R.

**30.2** A riguardo, si dà atto che l'AD ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, copia del decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il CONTRAENTE si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

**30.3** Ogni violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, è sottoposta ad una valutazione che tenga conto della gravità e della entità della medesima, con conseguente applicazione di sanzioni che possono andare dalla multa sino alla risoluzione del Contratto.

**30.4** Qualora si riscontri l'eventuale violazione, l'AD provvede a contestare per iscritto al CONTRAENTE il fatto,

assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'AD dà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

#### **ARTICOLO 31 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

**31.1** Il presente Contratto, mentre vincola il CONTRAENTE fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'AD soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti).

**31.2** L'AD provvede a comunicare al CONTRAENTE l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del Contratto entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della notifica della registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto. I termini decorreranno dal giorno successivo, T0, a quello in cui il CONTRAENTE avrà

ricevuto dal RUP la comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale.

**31.3** In caso di mancata approvazione del contratto, il CONTRAENTE ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

#### **ARTICOLO 32 (FORZA MAGGIORE)**

**32.1** Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze impreviste ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio;

- b) gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale;
- c) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti ed altri simili eventi;
- d) il cosiddetto *factum principis*.

**32.2** L'insorgere e il cessare dell'evento di Forza Maggiore dovranno essere comunicati dalla parte che intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La parte che subisce l'evento di Forza Maggiore ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso. Qualora l'evento di Forza Maggiore renda impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si

incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna parte di chiedere la risoluzione del Contratto.

### **ARTICOLO 33 (PROPRIETÀ DEI PROGETTI)**

**33.1.** La proprietà del progetto di cui al Lotto 1, sviluppato dal CONTRAENTE nell'ambito del presente Contratto, resta del CONTRAENTE stesso, che può liberamente utilizzare, aggiornare, migliorare e commercializzare ai propri fini senza nulla dovere all'AD a meno di quanto previsto al successivo comma 33.2.

**33.2.** Qualora, tuttavia, nel periodo di 3.650 (tremilaseicentocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di verifica di conformità del Sub-lotto 1.2 del presente Contratto, il CONTRAENTE dovesse stipulare contratti per l'utilizzo delle banche dati, dei modelli matematici e dei dati/risultati sperimentali sviluppati appositamente nell'ambito del presente Contratto, per la fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente Contratto,

essa sarà obbligata a riconoscere delle *redevance* a favore dell'AD, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle *redevance* può variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, fino ad un massimo del 1,5% da applicare quando le forniture a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente Contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, è effettuata dall'AD in contraddittorio con il CONTRAENTE e deve risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il CONTRAENTE assume l'obbligo, per i successivi 10 (dieci) anni dopo la consegna del progetto, di chiedere all'AD la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente Contratto.

Il CONTRAENTE ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'UTT della MMI competente per circoscrizione territoriale, la stipula dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata, il CONTRAENTE invia al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'UTT della MMI competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'AD delle *redevance* di cui sopra è effettuato dal CONTRAENTE con le seguenti modalità:

- a) invio, all'UTT competente, della copia della fattura entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di fatturazione delle somme ricevute da terzi a fronte delle forniture di cui sopra;
- b) conteggio per la determinazione dell'ammontare delle *redevance* dovute calcolate sulla base del verbale sottoscritto a tal fine dall'AD e dal CONTRAENTE; l'UTT competente, effettuati gli accertamenti

dovuti, deve trasmettere la relativa documentazione a NAVARM (Divisione Tecnica competente per materia) che, qualora concordi sull'importo delle redevance, inviterà il CONTRAENTE a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le redevance stesse;

c) versamento, da parte del CONTRAENTE, delle somme dovute a titolo di redevance entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione via PEC con cui l'AD comunicherà le modalità di cui al precedente punto b).

Le somme a titolo di *redevance*, da versare come sopra indicato, devono essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole fatture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui ai precedenti punti a) e c), il CONTRAENTE deve corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative *redevance* cui si riferisce l'inadempienza.

**33.3** L'AD, qualora dovesse procedere con l'acquisizione di ulteriori Bacini galleggianti uguali, analoghi o, comunque derivati dal progetto di cui al sub-lotto 1.2 del presente contratto, si riserva la facoltà di utilizzare la documentazione di progetto contrattualmente fornita senza nulla dover riconoscere al CONTRAENTE.

#### **ARTICOLO 34 (CONTROVERSIE)**

**34.1** Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 210 e seguenti del D.lgs. 36/2023.

**30.2** Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

**30.3** Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, in accordo alle previsioni di cui l'art. 215 del D.lgs. 36/2023, per i soli sub-lotti 1.5 e 3.4 (opz.) (adeguamento infrastrutturale ed impiantistico), sarà costituito un

Collegio Tecnico Consultivo, la cui nomina riveste carattere di obbligatorietà in quanto l'importo della quota lavori del presente contratto è superiore al valore di Euro 1.000.000,00.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

**p. IL CONTRAENTE**

Il \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRAENTE dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART.8 - Clausola di salvaguardia;

ART.15 - Sospensione dell'esecuzione del contratto;

ART.16 - Risoluzione del Contratto;

ART.20 - Pagamenti;

ART.21 - Penalità;

ART.22 - Riduzioni di prezzo;

ART.30 - Obblighi di condotta;

ART.31 - Vincolo contrattuale;

ART.33 - Proprietà dei progetti.

**p. IL CONTRAENTE**

Il *(da completare all'atto della stipula)*

**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**

La dott.ssa Letizia NOBILE

**L'UFFICIALE ROGANTE**

La dott.ssa Emanuela GIULIANO